

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to CAPELLO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe



COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Programma incarichi di collaborazione autonoma – art. 3, comma 55, L. 24.12.2007, n. 244 (“finanziaria 2008”) – e s.m.i.. Disamina e approvazione.

L'anno DUEMILATREDICI, addì TRE del mese di OTTOBRE, alle ore 21,00, nella Sala nella sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
CAPELLO Gianfranco	X	
LAMBERTO Alessandro	X	
CERRUTI Luca		X
SAROTTI Mattia	X	
NICOLA Sandra	X	
OLIVERO Mauro	X	
BRANDANI Daniela	X	
DANIELE Tatiana	X	
DOMPE' Marilena		X
MORELLI Alessandro	X	
CRAVERO Ambrogio	X	
DAVICO Roberto	X	
ARIAUDO Andrea	X	
	11	2

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO Matteo. Sono assenti gli Assessori extraconsiliari ORIGLIA Davide e ABRATE Enrico.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPELLO Gianfranco, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCI Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15.10.2013 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 15.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l'art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), come modificato dal ultimo dall'art. 46, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 3, c. 56, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), come modificato dal ultimo dall'art. 46, c. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce che: *“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*;
- l'art. 3, c. 57, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale, infine, statuisce che *“le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.”*

PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2009 con deliberazione n. 4 del 22/01/2009;

VISTO il regolamento per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità o consulenze approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 23.06.2009

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29.05.2013, con la quale viene proposto al Consiglio un Programma di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2013;

VISTA la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 allegata al Bilancio di previsione annuale 2013 recante i programmi e progetti da realizzare nel prossimo triennio che a loro volta determineranno gli obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO:

- che, in corrispondenza di ogni programma della relazione previsionale e programmatica, sono specificate le finalità che questa Amministrazione intende conseguire e delle risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso;
- che, tenuto conto dei programmi esplicitati nella relazione previsionale e programmatica, dai quali sono derivati gli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione 2013, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, in quanto trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le specifiche competenze, ferme restando le condizioni alle quali la normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni;

DATO ATTO che per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, sembra opportuno riferirsi ai criteri interpretativi che la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.2.2005 e che, sia pur riferita alla legge 30.12.2004 n. 311, attiene alla stessa tipologia di incarichi. La Corte al riguardo ha precisato che *"gli incarichi di studio possono essere individuati (...) nello svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale...è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece,*

presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze infine riguardano le richieste di pareri ad esperti". Secondo la Corte quindi non rientrano in tale previsione normativa *"le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.*

Non rientrano in sostanza nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione."

PRESO ATTO che il comma 7 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 obbliga l'amministrazione a ridurre dal 2011 le spese sostenute per studi e incarichi di consulenza nella misura dell'80% dell'importo impegnato nel 2009, e che nel taglio rientrano anche gli incarichi affidati a dipendenti pubblici;

DATO ATTO:

- che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento sopramenzionato.
- che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 e nel bilancio pluriennale 2013/2015 per gli esercizi 2013/2015;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio finanziario parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare, nel testo di cui al prospetto allegato al presente atto, il programma degli incarichi di studio, ricerca o consulenze, programma che ha a riferimento i programmi di cui alla Relazione previsionale e programmatica 2013-2015, e che si tradurranno in obiettivi di gestione.
- Di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
- Di prendere atto che gli incarichi di studio e consulenza sono stati previsti nel triennio nel limite del 20% dell'importo impegnato nell'anno 2009;
- Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei conti e in premessa espressamente richiamati, non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche contemplati agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006) né riguarda gli incarichi per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, nonché gli altri incarichi istituzionali, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.